

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso del procedimento esecutivo, promosso con le forme del pignoramento immobiliare innanzi al Tribunale di Velletri, in danno di M ■■■ E ■■■, in seguito a pubblico incanto del 5-7-2005 veniva effettuata l'aggiudicazione provvisoria dell'immobile pignorato in favore di P ■■■ D ■■■; peraltro, prima del decorso del termine di cui all'art.584 co.1 c.p.c., in data 14-7-2005 M ■■■ E ■■■ presentava istanza di conversione del pignoramento, per cui il G.E. disponeva, con provvedimento in data 18-7-2005, la sospensione del termine per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione e fissava l'udienza per provvedere in ordine alla conversione.

Con ricorso ex art.617 c.p.c. in data 21-7-2005, P ■■■ D ■■■ proponeva opposizione agli atti esecutivi, deducendo l'illegittimità del provvedimento del 18-7-2005.

All'udienza di prima comparizione del 18-7-2005, il G.E. revocava il provvedimento impugnato, sul presupposto dell'improcedibilità dell'istanza di conversione ex art.187 bis att. c.p.c., autorizzando la prosecuzione del termine di pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione.

Si costituiva, quindi, M [REDACTED] E [REDACTED] contestando l'immediata applicabilità alla fattispecie dell'art.187 bis disp. att. c.p.c.; mentre rimanevano contumaci la creditrice procedente E [REDACTED] s.p.a., nonché L [REDACTED] B [REDACTED], altra debitrice esecutata.


Con sentenza n. 1469 in data 14-10-2006, depositata il 17-11-2006, il Tribunale di Velletri dichiarava l'illegittimità del provvedimento emesso dal G.E. in data 18-7-2005 e, per l'effetto, dichiarava ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c. l'improcedibilità dell'istanza di conversione depositata da M [REDACTED] E [REDACTED] in data 14-7-2005; compensava, tra le parti, le spese di lite.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M [REDACTED] E [REDACTED] formulando un unico motivo e depositando, quindi, memoria ex art.378 c.p.c..

Ha resistito P [REDACTED] D [REDACTED], depositando controricorso e svolgendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a quattro motivi e chiedendo la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c..

**IL CASO.it**

Nessuna attività difensiva è stata svolta dalle altre parti intimiate, E [REDACTED] e B [REDACTED].




## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta ai sensi dell'art.335 c.p.c. la riunione dei ricorsi proposti dall'E [REDACTED] e dalla D [REDACTED] avverso la stessa sentenza.

### IL CASO.it

1.1. Va rilevato sin da ora che i motivi di ricorso incidentale, la cui disamina dovrebbe logicamente precedere quello principale - posto che con essi si denuncia la nullità di tutte le istanze proposte in nome dell'E [REDACTED] sia nella precedente che nella presente fase processuale, nonché l'inammissibilità e/o l'irritualità, sotto vario profilo, dell'opposizione del predetto - sono inammissibili. Invero ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. introdotto dall'art. 6 del d.Lgs. n.40 del 2006 (applicabile anche al ricorso incidentale in forza del rinvio contenuto nel comma 3 dell'art.371 c.p.c. al precedente art.366), i motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze pubblicate a partire dal 2 marzo 2006, devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art.375 n. 5 c.p.c.), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall'art.360 co.1, n. 1), 2), 3), 4) c.p.c., e, qualora il vizio sia denunciato ai sensi


  
5

del n. 5 dell'art.360 c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. **IL CASO.it**

Orbene tale onere risulta inevaso dalla ricorrente incidentale, la quale ha denunciato violazione dell'art.360 n.3 e 4 c.p.c., omettendo di articolare, in relazione a tutti i motivi proposti, un chiaro e specifico quesito di diritto; per cui - precisato che i medesimi motivi non rivelano l'esistenza di vizi suscettibili di rilievo di ufficio - il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Non appare superfluo aggiungere che i motivi di ricorso incidentale, che postulano l'irritualità dell'opposizione agli atti esecutivi dell'EBOLITO, risultano eccentrici rispetto al *decisum*, che riguarda l'opposizione proposta dalla D [REDACTED] avverso il provvedimento del G.E. in data 14-7-2005. **IL CASO.it**


1.2. Il punto della decisione, su cui si incentra il ricorso principale, è rappresentato dall'interpretazione e applicazione data dal giudice



del merito all'art.187 bis disp. att. c.p.c., per inferirne l'improcedibilità dell'istanza di conversione del pignoramento. In particolare il Tribunale ha evidenziato che il tenore della norma cit. «ha ... chiarito che l'istanza di conversione non è procedibile se è intervenuta l'aggiudicazione, anche se provvisoria», superando il precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui detta istanza doveva ritenersi tempestiva anche se proposta - come quella avanzata dall'E [REDACTED] - nelle more della scadenza del termine di dieci giorni per l'offerta di aumento di un sesto ovvero, nel caso di presentazione di dette offerte, fino a quando non era stata espletata la gara appositamente prevista; in tale prospettiva ha, quindi, puntualizzato che l'immediata entrata in vigore dell'art.187 bis disp. att. c.p.c., posta in discussione dall'opponente, odierno ricorrente principale, non era incompatibile con la disciplina dell'art.495 c.p.c. , nella sua formulazione antecedente alla novella, dal momento che la norma si limitava a individuare quale *dies ad quem*, oltre al quale non era possibile proporre l'istanza, «il momento della vendita».


### **IL CASO.it**

1.3. A fronte di tale iter argomentativo il



7

ricorrente - superata la questione dell'immediata applicabilità dell'art.187 bis cit., sollevata nella fase di merito - con l'unico motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione degli artt.495, 632, co.2 c.p.c. e 187 bis disp. att. c.p.c. e chiede a questa Corte di affermare il seguente principio: «l'art.187 bis disp.att. c.p.c., entrato in vigore il 15-5-2005 ha modificato soltanto il secondo comma dell'art.632 c.p.c., rendendo indifferente l'aggiudicazione provvisoria (e l'assegnazione) all'estinzione anticipata del processo esecutivo, quindi, sempre nell'ipotesi di estinzione anticipata del processo esecutivo, rendendo definitivi tali atti e improcedibile l'istanza di conversione del pignoramento eventualmente presentata dopo l'aggiudicazione provvisoria (o l'assegnazione) ma prima della scadenza del termine di giorni dieci fissato dall'art.584 co.1 c.p.c.; esso non ha invece modificato il disposto dell'art.495 c.p.c. nel testo in vigore prima dell'1-3-2006, secondo cui l'istanza di conversione del pignoramento poteva essere presentata fino allo scadere del detto termine di giorni dieci dall'aggiudicazione provvisoria (o dell'assegnazione)».




**IL CASO.it**

In sostanza - a parere del ricorrente - la sentenza impugnata si sarebbe mossa in una prospettiva errata, ritenendo che l'art. 187 bis att. c.p.c. abbia «modificato» l'art.495 c.p.c. relativamente al termine ultimo per la presentazione dell'istanza di conversione; la soluzione adottata dal Tribunale sarebbe incongrua, perché sarebbe contrastata dal tenore letterale della stessa norma e dall'argomento logico, rappresentato dal fatto che, contestualmente all'entrata in vigore dell'art.187 bis cit., venne prorogata l'entrata in vigore della modifica del suddetto art. 495 c.p.c.. Il ricorrente ritiene, dunque, che la norma di attuazione riguardi il solo caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo, avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria (o l'assegnazione); mentre, al di fuori dei casi di estinzione anticipata, l'istanza di conversione, anche se presentata dopo l'aggiudicazione provvisoria, dovrebbe ritenersi ammissibile e procedibile ai sensi dell'art. 495 c.p.c. nel testo ante novella.

### **IL CASO.it**

2. Preliminarmente dato atto che il ricorrente principale ha assolto l'onere previsto a pena di inammissibilità dall'art.366 bis c.p.c., il Collegio




ritiene, comunque, infondato il motivo di ricorso. E' errata, infatti, la *regula iuris* che il ricorrente ritiene di avere individuato nella sentenza impugnata, posto che il Tribunale ha assegnato all'art. 187 bis cit. valore di mera «chiarificazione» e non già di novellazione dell'art.495 c.p.c.; così come è errato - per le considerazioni che si svolgeranno di seguito - il principio che il ricorrente ritiene debba essere applicato alla fattispecie.

### **IL CASO.it**

2.1. Per un ordinato iter motivazionale è necessario muovere dall'individuazione del panorama normativo di riferimento al momento della presentazione della domanda di conversione della cui procedibilità si discute, visto alla luce di soluzioni ermeneutiche consolidate all'avvento dell'art.187 bis disp. att. c.p.c.

### **IL CASO.it**

Va, innanzitutto, ribadito che alla data del 14-7-2005, in cui l'E. [REDACTED] (nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle offerte in aumento) propose l'istanza di conversione, era già entrata in vigore la suddetta disposizione di attuazione, introdotta dall'art. 2, comma 4 novies d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, in vigore dal 15 maggio 2005, la quale, sotto la






rubrica «intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti», così dispone: «In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi, nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'art. 495 del codice non è più procedibile».

#### **IL CASO.it**

Alla data indicata non erano, invece, ancora entrate in vigore le modifiche che l'art.2 lett.e) n.6 del cit. d.l. n. 35 del 2005 ha apportato all'art.495 c.p.c., stabilendo, tra l'altro, che il debitore può presentare istanza di conversione «prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569». Invero la l. 28 dicembre 2005, n.263 e, successivamente, il d.l. 30 dicembre 2005, n.273, conv. con modif. in l. 23 febbraio 2006 n.273 hanno posticipato l'entrata in vigore di dette modifiche sino al 1 marzo 2006.

#### **IL CASO.it**

Nel testo antecedente alla novella del 2005, qui applicabile *ratione temporis*, il comma 1 dell'art.495 c.p.c. riconosceva, invece, l'esercizio della facoltà




accordata al debitore di chiedere la conversione del pignoramento «in qualsiasi momento anteriore alla vendita». Ed è noto che - secondo l'orientamento giurisprudenziale all'epoca consolidato, cui ha fatto cenno anche la sentenza impugnata - la norma non escludeva la tempestività dell'istanza di conversione del pignoramento in presenza dell'aggiudicazione provvisoria, con la conseguenza che, nell'espropriazione immobiliare che qui interessa, l'esercizio della relativa facoltà da parte del debitore esecutato veniva ritenuto ammissibile, in caso di vendita senza incanto, sino alla pronuncia formale di aggiudicazione e, in caso di vendita all'incanto, sino alla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione di offerte in aumento, e, in presenza di queste, fino all'aggiudicazione definitiva: ciò sul presupposto che l'aggiudicazione non determina di per sé la consolidazione del diritto al trasferimento del bene, per cui - prima di detti momenti - la conversione può utilmente assolvere la sua funzione di sottrarre la liquidazione del bene stesso all'alea dei risultati di un incanto economicamente inadeguato (cfr. *ex plurimis* Cass. 23 luglio 1993, n.8236).

**IL CASO.it**



L'interpretazione della norma nei termini su precisati era saldamente consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, al pari di quella che riconosceva al termine «aggiudicazione» contenuto nel secondo comma dell'art.632 c.p.c. (secondo cui se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione, essa rende inefficaci gli atti già compiuti, mentre, se avviene dopo l'aggiudicazione, l'estinzione della procedura esecutiva non incide sugli effetti dell'aggiudicazione stessa e la somma ricavata è consegnata al debitore) il significato di aggiudicazione definitiva. L'opzione ermeneutica muoveva dalla considerazione che la procedura esecutiva è portata a termine nell'interesse esclusivo di due gruppi contrapposti di soggetti: da un lato, i creditori procedenti e intervenuti e, dall'altro, il debitore, il cui patrimonio funge da garanzia delle ragioni dei primi. Rispetto a queste posizioni, quella dell'aggiudicatario provvisorio e quella di chi offre l'aumento del sesto sono ritenute esclusivamente strumentali rispetto al fine che dalla vendita forzata si tragga il maggior valore possibile, atto a soddisfare gli interessi dei creditori e a liberare i debitori; per cui, soddisfatto tale


  
13

interesse, il processo esecutivo non ha ragione di proseguire, né hanno ragione di essere tutelate le posizioni degli altri soggetti coinvolti solo strumentalmente nella procedura. **IL CASO.it**

Per quanto qui interessa è utile rammentare che l'interpretazione dell'art. 495 c.p.c. nei termini su precisati, pur consolidata in giurisprudenza, suscitava più di una perplessità in ambito dottrinale, in quanto finiva, molto spesso, per risultare funzionale a pratiche processuali dilatorie, consentendo la strumentale presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento in momenti in cui veniva disincentivata la partecipazione agli incanti.

Senza ripercorrere in questa sede i diversi itinerari interpretativi seguiti in materia dalla dottrina, è sufficiente rammentare che - pur risultando prevalente l'affermazione di principio, secondo cui l'effetto traslativo consegue al momento del decreto di trasferimento - si andava delineando, tra alcuni autori, altra ottica, tendente a riconoscere in capo all'aggiudicatario provvisorio una posizione di aspettativa qualificata, ancorché potenzialmente non definitiva. **IL CASO.it**

2.2. Ed è in questo quadro interpretativo che ha

  
14

inteso intervenire il legislatore del 2005, dettando al dichiarato intento «di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata» (art. 2 comma 4 novies lett. b) D.L. n.80 del 2005) la norma di cui all'art. 187 bis cit. disp. att. c.p.c..

### **IL CASO.it**

Come è noto sulla questione dell'intangibilità dei diritti dell'assegnatario nei confronti della (successiva) estinzione del processo esecutivo, sono già intervenute le SS.UU., le quali, ribaltando l'orientamento interpretativo sopra rammentato, hanno riconosciuto alla disposizione di attuazione valore di interpretazione autentica e affermato il principio, secondo cui nella procedura esecutiva immobiliare, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria del bene nella vendita all'incanto sopravvenga l'estinzione dell'esecuzione, l'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 187 bis cit. disp. att. c.p.c. (applicabile anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005, proprio perchè norma di interpretazione autentica) e 632, secondo comma, c.p.c., non perde il diritto ad ottenere il decreto di trasferimento del bene.

In sostanza - come rilevato dalle SS.UU. - il



legislatore del 2005 ha compiuto un nuovo bilanciamento degli interessi, il quale tutela i terzi che sono venuti in contatto con la procedura esecutiva, conferendo loro posizione giuridiche soggettive meritevoli di protezione per il fatto che lo svolgimento della procedura esecutiva ha avuto uno svolgimento regolare (come ritenuto in passato da una parte della dottrina). In tale prospettiva la soluzione ermeneutica si rivela in chiara sintonia con la nuova soluzione adottata in sede di conversione del pignoramento (posto che - come si è detto - il novellato art. 495 c.p.c. fa retroagire il momento ultimo per la presentazione dell'istanza a quello in cui viene disposta la vendita o l'assegnazione). **IL CASO.it**


2.3. Muovendosi sulla linea tracciata dalle SS.UU., osserva il Collegio che l'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c., nel riconoscere tutela processuale a soggetti diversi da quelli presi in considerazione dall'indirizzo giurisprudenziale prima prevalente, ha operato sul piano interpretativo anche nella materia della conversione. Infatti con la disposizione di attuazione non solo è stato precisato il contenuto del comma 2 dell'art. 632 c.p.c., nel senso che tanto l'aggiudicazione provvisoria quanto l'assegnazione



sono atti indifferenti all'estinzione del processo esecutivo, ma è stato opportunamente aggiunto nell'ultima parte della norma: «dopo il compimento degli stessi atti» (id est, «dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione», menzionati nella prima parte della norma) «l'istanza di conversione non è più procedibile».

### **IL CASO.it**

Come emerge con chiarezza dall'interpretazione letterale e dallo stesso tenore della rubrica, la disposizione di attuazione prevede un meccanismo di tutela processuale dei terzi che vogliono acquistare in una vendita giudiziaria o dei creditori che intendono chiedere l'assegnazione, prevedendo che gli stessi facciano salvo il loro acquisto (semprechè, ovviamente, provvedano al regolare pagamento del saldo del prezzo o del conguaglio) sia a fronte della successiva estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo, sia a fronte dell'istanza di conversione, la quale non può avere alcun risultato utile per il debitore successivamente all'assegnazione o all'aggiudicazione «anche provvisoria» e, quindi, anche se presentata in un momento in cui, sulla base del «vecchio» testo dell'art. 495 c.p.c. (secondo l'orientamento interpretativo consolidato al momento



dell'entrata in vigore della stessa disposizione di attuazione), avrebbe dovuto considerarsi ammissibile e procedibile. In tal modo - ancorchè gli effetti sostanziali del trasferimento si ricolleghino al relativo decreto - viene assicurata sul piano processuale la tutela del terzo aggiudicatario o assegnatario, individuandosi nell'aggiudicazione «anche provvisoria» (o nell'assegnazione) il termine finale del diritto del debitore esecutato di disporre dei beni pignorati e prevedendosi che, successivamente a tali atti, l'istanza di conversione del pignoramento diventi «improcedibile».

#### **IL CASO.it**


La diversa soluzione prospettata da parte ricorrente che - a quanto è dato di capire - vorrebbe circoscrivere l'improcedibilità dell'istanza di conversione ai soli casi di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo, prima ancora che svuotare di significato l'ultima parte della disposizione di attuazione, collide con il tenore letterale della norma, la quale distingue, con il segno di interpunzione, collocato tra la prima e la seconda parte, le situazioni contemplate. Inoltre la soluzione ermeneutica adottata - lungi dall'apparire in contrasto con la contemporanea «proroga» della





novella dell'art. 495 c.p.c., come ritiene il  
ricorrente - si pone sulla stessa lunghezza d'onda  
della riforma, che ha inteso stroncare quelle  
distorsioni del processo esecutivo, di cui si è detto  
innanzi, facendo retroagire il termine ultimo per la  
presentazione dell'istanza di conversione,  
segnatamente individuandolo, nell'espropriazione  
immobiliare che qui interessa, nell'udienza disposta  
ai sensi dell'art. 569 c.p.c. (al più tardi entro  
centoventi giorni dal deposito della documentazione  
ipotecaria e catastale) per la fissazione della  
**IL CASO.it**  
vendita e la determinazione delle relative modalità.

Val la pena precisare - ancorchè, per quanto sopra  
precisato, alla fattispecie sia applicabile il  
«vecchio» testo dell'art. 495 c.p.c. - che, nel vigore  
del testo novellato, all'aggiudicazione (anche  
provvisoria) o all'assegnazione non si dovrebbe mai  
pervenire una volta che sia stata presentata  
tempestiva istanza di conversione. Invero, posto che  
l'esercizio della facoltà di conversione è ormai  
consentito solo fino a quando non sia stata disposta  
la vendita, delle due l'una: o l'istanza è presentata  
prima di tale momento e, in tal caso, produce  
l'effetto sospensivo della stessa vendita, oppure



l'istanza è presentata dopo tale momento, è allora l'istanza stessa è inammissibile (più che «improcedibile»). La disposizione di attuazione chiarisce, però, che, ove per qualche vizio della procedura si pervenga, comunque, all'aggiudicazione o all'assegnazione senza che si sia provveduto sull'istanza di conversione, questa diviene improcedibile.

### **IL CASO.it**

Va, dunque, conclusivamente ribadito che nell'espropriazione forzata immobiliare, in forza del disposto dell'ultima parte dell'art. 187 *bis* disp. att. c.p.c. (che è norma di interpretazione autentica, applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005) l'istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile successivamente all'assegnazione o all'aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all'assegnatario o all'aggiudicatario che provveda al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo; e ciò anche quando l'istanza stessa sia stata presentata, come nel caso all'esame, nel vigore del «vecchio» testo dell'art.495 c.p.c. in base al quale l'esercizio della facoltà di conversione era consentito «in qualsiasi momento



anteriore alla vendita», risultando individuato il termine ultimo - alla stregua della norma di attuazione - in quello dell'aggiudicazione, anche provvisoria, o dell'assegnazione.

Sulla base di tale principio il ricorso principale va rigettato, avendo il Tribunale fatto corretta lettura e applicazione della norma di cui all'art.495 c.p.c., nel testo ante novella del 2005 applicabile al caso di specie, in comb. disp. con l'art. 187 bis disp. att. c.p.c..

La reciproca soccombenza impone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

**P.Q.M.**

**IL CASO.it**

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma 20 febbraio 2009

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi - 2 APR. 2009

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista



